



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it - info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 32 del 11.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE PRESA
ESCLOSA

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 32 del 11.07.2013

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE MANUTENZIONE E GESTIONE PRESA ESCLOSA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l' ENEL Produzione SpA è titolare di concessione di derivazione acque, (di cui al DM 384 del 4/4/1968 e disciplinare 34287 del 13 marzo 1967), dal torrente Cenischia a circa 150 m a monte del ponte della strada provinciale Venaus – Novalesa a quota 654,50 m.s.l.m. fino ad un valore massimo di 75 moduli per utilizzarle su un sottostante impianto idroelettrico, denominato Impianto di Mompantero, sito nel Comune di Susa.
- ricordato che la realizzazione di tale impianto ha interferito, tra il resto, con il "Canale Comunale del Molino", negli anni della realizzazione dell'impianto di Mompantero, per cui si rese necessario variare il tracciato dello stesso e con la realizzazione di un'opera di presa che, servendo l'impianto di Mompantero, adduceva le acque anche al sopramenzionato canale del Molino.
- verificato altresì che la conformazione geologica del bacino imbrifero a monte della presa in questione è tale da provocare il trasporto di un forte quantitativo di inerti con il loro successivo deposito anche in corrispondenza della presa stessa.
- considerato inoltre che l'opera di presa sopra menzionata è necessaria sia all'impianto idroelettrico di Mompantero e sia all'utenza irrigua.

RILEVATO che sia il Comune di Venaus che Enel Produzione S.p.A. sono interessati ad effettuare i lavori di mantenimento in efficienza della stessa anche in ottemperanza all'obbligo di legge quali utenti di acqua pubblica di cui all'art. 42 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico sulle Acque Pubbliche) che recita: *"Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere il regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. ..."*.

RICORDATO inoltre che il Comune, in quanto istituzionalmente preposto alla vigilanza della sicurezza idraulica, dispone di autorità giuridica e mezzi operativi tali da poter assicurare tempestivamente la movimentazione del materiale depositato e la pervietà dell'opera di presa garantendo tempi più veloci di quelli ottenibili da ENEL

CONSIDERATO della sempre maggior significatività della risorsa idrica, e dell'interesse sia del Comune sia dell'ENEL SpA di disporre della piena gestione delle acque in questione per garantirne l'ottimale utilizzo;

VERIFICATO che a seguito di intercorsi incontri tra il Comune e l'ENEL Produzione SpA si è concordato di definire una apposita convenzione al fine di regolarizzare gli interventi, i rapporti e le modalità per il mantenimento in efficienza dell'opera;

VISTA la bozza della convenzione allagata alla presente quale atto integrante e sostanziale della presente deliberazione con la quale il Comune si impegna a mantenere la funzionalità dell'opera di presa con movimentazione ed asportazione del materiale sedimentato in modo da garantire il regolare deflusso dell'acqua dietro la corresponsione da parte dell'ENEL di un contributo annuo pari ad € 24.000;

VISTI i pareri ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con votazione resa in forma palese che da il seguente esito:
favorevoli n. su presenti e votanti.

DELIBERA

- 1) Di approvare nell'allegato testo la bozza di convenzione con Enel Produzione spa, autorizzando il Sindaco alla sua stipula;
- 2) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con separata votazione

Convenzione

Tra

Il **Comune di Venaus** (TO), CAP 10050 Codice Fiscale n. 01865850018 e Partita IVA n. 01865850018, con sede in via Roma, nella persona del suo Sindaco, dott. domiciliato per la carica presso la casa comunale di Venaus, agente in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione anche se non materialmente allegata, in quanto depositata presso il Comune di Venaus (nel seguito, "Comune")

e

Enel Produzione S.p.A. - Società Unipersonale – Gruppo Enel S.p.A. con capitale sociale di euro 1.800.000.000,00, interamente versato, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Roma al numero 05617841001 corrispondente con la Partita IVA e Codice Fiscale con sede legale in Roma, viale Regina Margherita, 125 – C.A.P. 00198, REA n. 904803 – Area di Business Generazione - Produzione Idroelettrica - Unità di Business Hydro Piemonte, con sede in Cuneo (CN) cap 12100, via Roncata, 94 (nel seguito, "ENEL") rappresentata dall'Ing. Mario Sciolla nella sua qualità di legale rappresentante in virtù della procura autenticata nella firma dal dottor Paolo Silvestro, Notaro in Roma, in data 26 marzo 2013, numero 95751 del Repertorio e numero 24217 della Raccolta (registrata a Roma 3 il 15 aprile 2013 al numero 9952 Serie 1T)

PREMESSO CHE:

a) con DM 384 del 4/4/1968 e con disciplinare 34287 del 13 marzo 1967, che richiamano anche i precedenti atti concessori in capo al concessionario stesso, venne concesso ad ENEL, dante causa di ENEL Produzione SpA, di derivare acque dal torrente Cenischia a circa 150 m a monte del ponte della strada provinciale Venaus – Noalesa a quota 654,50 m.s.l.m. fino ad un valore massimo di 75 moduli per

utilizzarle su un sottostante impianto idroelettrico, denominato Impianto di Mompantero, che venne realizzato in comune di Susa.

b) poiché il realizzando impianto avrebbe interferito, tra il resto, con il "Canale Comunale del Molino", negli anni della realizzazione dell'impianto di Mompantero, venne variato il tracciato dello stesso e venne realizzata un'opera di presa che, servendo l'impianto di Mompantero, adduceva le acque anche al sopramenzionato canale del Molino.

c) la conformazione geologica del bacino imbrifero a monte della presa in questione è tale da provocare il trasporto di un forte quantitativo di inerti con il loro successivo deposito anche in corrispondenza della presa stessa.

d) L'area interessata dalla presente convenzione è quella indicata nella planimetria allegata.

e) L'opera di presa sopra menzionata è necessaria sia all'impianto idroelettrico di Mompantero che all'utenza irrigua. Pertanto sia il Comune di Venaus che Enel Produzione S.p.A. sono tenuti ad effettuare i lavori di mantenimento in efficienza della stessa anche in ottemperanza all'obbligo di legge quali utenti di acqua pubblica di cui all'art. 42 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo Unico sulle Acque Pubbliche) che recita: *"Tutti gli utenti di acqua pubblica sono obbligati a mantenere il regolare stato di funzionamento le opere di raccolta, derivazione e restituzione, le chiuse stabili o instabili, fisse o mobili costruite nel corso d'acqua per la derivazione e mantenere le imboccature delle derivazioni munite degli opportuni manufatti ed a conservarle in buono stato. ..."*.

f) il deflusso minimo vitale dall'opera di presa in questione è realizzato in conformità al progetto depositato da ENEL Produzione Provincia di Torino con propria lettera n.35518 del 3/9/2010 che prevede la captazione totale delle acque e la restituzione in alveo, tramite paratoia sghiaiatrice ubicata nell'opera di derivazione immediatamente a valle della prima vasca di decantazione, del quantitativo di acqua definito come Deflusso Minimo Vitale.

g) il deposito di materiale in corrispondenza della presa di captazione in questione, a monte ed immediatamente a valle della stessa, rende difficoltoso ed a volte impedisce il regolare funzionamento dell'opera di presa con captazione della risorsa idrica e

pertanto sono spesso necessari tempestivi interventi in alveo per liberare le luci di presa, per liberare il corso d'acqua dal materiale ostruente e così garantire entrambe le utenze.

h) il Comune, in quanto istituzionalmente preposto alla vigilanza della sicurezza idraulica, dispone di autorità giuridica e mezzi operativi tali da poter assicurare tempestivamente la movimentazione del materiale depositato e la pervietà dell'opera di presa garantendo tempi più veloci di quelli ottenibili da ENEL

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1) Quanto esposto in premessa forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2) Il Comune si impegna ad assicurare per 365 giorni l'anno la funzionalità dell'opera di presa e la sua capacità di captare tutta l'acqua disponibile in alveo intervenendo nell'alveo stesso per la movimentazione /asportazione del materiale sedimentato in modo da garantire il deflusso dell'acqua verso l'opera di presa e la conseguente possibilità di fruizione della risorsa da parte sia di ENEL che dei Consorzi irrigui interessati. L'intervento in questione coprirà l'area necessaria al convogliamento delle acque ed arriverà fino alle griglie dell'opera di presa di ENEL Produzione.

Art. 3) La funzionalità di cui al punto precedente verrà garantita dal Comune mediante tempestivo intervento da effettuarsi entro 48 ore, con di mezzi operativi idonei con autorizzazione di intervento in alveo e nell'area effettiva dell'alveo e con l'impiego di personale adeguatamente formato ed esperto in materia. Mezzi e personale potranno essere direttamente dipendenti dall'Amministrazione Comunale o da ditte da questa specificatamente incaricate.

Art. 4) L'intervento del mezzo operativo del Comune e del relativo personale verrà attivato direttamente dal Comune stesso mediante la semplice constatazione della situazione dell'alveo. L'ENEL potrà peraltro richiedere l'attivazione stessa mediante fax o Posta Elettronica Certificata.

Art. 5) A fronte della sopramenzionata richiesta dell'ENEL, il Comune si impegna a garantire l'intervento entro le 48 ore successive a meno di condizioni di sicurezza che impediscano detto intervento.

Art. 6) Il Comune fornirà ad ENEL il nominativo ed i recapiti di una persona incaricata dal Comune stesso di costituire interfaccia verso ENEL per l'attività in questione.

Art. 7) Il Comune si fa carico di tutta la parte autorizzativa e di rapporti con i terzi proprietari coinvolti per permettere l'ingresso dei mezzi e l'esecuzione delle attività.

Art. 8) Il Comune si fa carico di tutti i costi di attrezzatura, personale e vari necessari all'esecuzione dell'attività senza ulteriori richieste ad ENEL rispetto a quanto sottoscritto nella presente Convenzione.

Art. 9) Il Comune dichiara di essere titolare di adeguata copertura assicurativa che copra eventuali responsabilità legate alla presente convenzione sia nei confronti del personale impiegato che di terzi.

Art. 10) La presente convenzione ha durata di un anno dal momento della sottoscrizione.

Art. 11) ENEL si impegna a versare al Comune l'importo di Euro ventiquattromila onnicomprensivo a titolo di contributo per gli interventi eseguiti nell'anno di validità della convenzione mediante quattro pagamenti trimestrali posticipati di 6000 Euro l'uno.

Art. 12) gli importi sopra indicati verranno ridotti in caso di non captazione dell'acqua dall'opera di presa o di significativa riduzione (rispetto al prelievo dei sette giorni precedenti) di oltre il 50% della portata captata per un periodo superiore ai tre giorni. Detta riduzione/mancanza, dovrà essere comprovata da ENEL con la registrazione delle portate prelevate dal canale stesso nei sette giorni precedenti la richiesta ENEL di intervento e nei giorni successivi.

Art. 13) La riduzione di importo sarà pari a 65 (sessantacinque) euro per ogni giorno di mancanza d'acqua o captazione inferiore al 50% successivo alla data della richiesta di intervento.

Art. 14) La presente convenzione potrà essere disdettata da qualsiasi delle due parti con preavviso di almeno tre mesi per qualsiasi motivo ritenuto valido dalla parte disdettante. In caso di disdetta, ENEL verserà al Comune la quota relativa al periodo effettivamente coperto dall'attività effettuata fino a quel momento.

Art. 15) Le spese di registrazione del presente contratto restano a carico del Comune. Il contributo di ENEL di cui al precedente articolo è anche compartecipazione a

queste.

Art. 16) Le parti esprimono espresso consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 17) L'ENEL dichiara di aver adottato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001, il modello organizzativo pubblicato sul proprio sito internet ed il Comune dichiara di averne preso visione e di darne integrale accettazione con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 18) Il Gruppo ENEL, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio codice etico consultabile presso l'indirizzo www.enel.it/acquisti

Art. 19) Le parti dichiarano competente, per eventuali controversie che dovessero sorgere sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, il Foro di Torino.

Enel Produzione S.p.A

Comune di Venaus

Dott. Ing Mario Sciolla

Comune di Venaus (Provincia di Torino) – Estratto di mappa catastale, foglio 19°



Enel Produzione S.p.A

Comune di Venaus

Dott. Ing Mario Sciolla

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA TECNICA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL' AREA

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li,

IL RESPONSABILE DELL'AREA